



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI NEI CENTRI DIURNI DEL DSM AZIENDALE.

TRA

L’**ASL Roma 3**, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina VIO, nata a Milano il 04/09/1960, Direttore della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata dalla Direzione Aziendale alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitI con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell’interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata “*Azienda*”;

E

La Coop. Soc. **Il Grande Carro** rappresentata dal Dr. Ilario VOLPI nato a Castiglione del Lago (PG) il 01.04.1959 il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria, avente sede legale in Roma in Via di Donna Olimpia n° 30, 00152 P.I. 05198661000 di seguito denominata “*Cooperativa*”;

PREMESSO

- Che con **deliberazione** del Direttore Generale n. **197 del 21.12.2021** è stata indetta una gara a procedura negoziata, mediante l’utilizzazione della piattaforma M.E.P.A (RdO n. 2934671) per l’affidamento alle Cooperative Sociale Integrate di tipo B del servizio di fornitura dei pasti per i Centri Diurni del DSM aziendale per la durata di n. 2 anni;
- Che con **deliberazione** del Direttore Generale n. **240 del 08.03.2022** è stata aggiudicata la gara di cui sopra alla Coop. Soc. **Il Grande Carro**;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, il cui CIG identificativo è 90701425F5 ha per oggetto il servizio di fornitura dei pasti presso:

- ✓ Centro Diurno Portuense, Via Brisse;
- ✓ Centro Diurno Fiumicino, Largo dello Spinarello;
- ✓ Centro Diurno Tagaste, Via Tagaste;
- ✓ Centro Diurno Monteverse, via Crescenzo del Monte;
- ✓ Centro Diurno Giovagnoli, Via Giovagnoli;



ART. 2

(MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

Il servizio deve essere espletato direttamente dalla Cooperativa con l'ausilio dei soci svantaggiati utenti del DSM dell'ASL Roma 3, che devono essere inseriti nelle attività lavorative con le seguenti modalità:

n. utenti da inserire	Minimo ore lavorative
3	50 ore mensili
2	100 ore mensili
2	150 ore mensili

Totale utenti: 7

Oltre a ciò devono essere previsti n. 4 tirocini di lavoro, da effettuarsi in tempi e modalità concordati con il DSM. Il nome degli utenti da inserire al lavoro ed in tirocinio sarà fornito dalla Direzione DSM alla Cooperativa. Il servizio deve comprendere le seguenti attività per anno:

- 1. Centro Diurno Portuense, Via Brisse:** n. 15 pasti die x 5 gg settimanali x 44 settimane;
- 2. Centro Diurno Fiumicino, Largo dello Spinarello:** n. 10 pasti die x 3 gg settimanali x 40 settimane;
- 3. Cento Diurno Tagaste, Via Tagaste:** n. 20 pasti die x 5 gg settimanali x 46 settimane;
- 4. Centro Diurno Monteverde, Via Crescenzo del Monte:** n. 25 pasti die x 5 gg settimanali x 44 settimane;
- 5. Centro Diurno Giovagnoli, Via Giovagnoli:** n. 10 pasti die x 5 gg settimanali x 46 settimane;

Il pasto deve prevedere un menù composto da un primo, un secondo, frutta o dessert e deve essere servito presso i locali dei Centri Diurni o nei luoghi da essi indicati. La fornitura deve garantire adeguata varietà di menù prevedendo un'alternanza giornaliera.

ART. 3

(DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha durata di 2 anni, per il periodo 01.03.2022 al 29.02.2024, così come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 08.03.2022, salvo diverse disposizioni intervenute in forma scritta tra le parti.

L'eventuale rinnovo contrattuale potrà in ogni caso essere disposta soltanto alle stesse condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione.

Qualora la Regione Lazio proceda all'effettuazione di una gara centralizzata l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto se lo stesso risultasse non più conveniente o, in alternativa, procederà alla revisione del prezzo relativo alle prestazioni rese dalla Società.

ART. 4

(IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)

L'importo biennale del servizio del presente contratto è di € 182.182,00 Iva (al 4%) esclusa.



Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato secondo la normativa vigente dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei Responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse, ed inserite nel sistema di interscambio della Regione, le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT, senza alcuna modifica e/o aggiunta.

L'importo riportato in fattura non deve differire dall'ordine. In tal caso la fattura sarà, in assenza di altri motivi ostativi, automaticamente liquidata/pagata nei termini di legge.

Qualora la Società non riporti in fattura esattamente quanto sopra indicato ovvero riporti un importo difforme da quello dell'ordine, la fattura verrà bloccata per riscontrata incongruenza documentale, con la conseguenza sospensione dei tempi di liquidazione/pagamento previsti, nelle more dell'espletamento delle procedure di reperimento delle informazioni non fornite.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dell'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

La mancata indicazione delle specifiche informazioni (Tripletta di identificazione) rende non liquidabile la fattura.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS



Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.” la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

ART. 5

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente contratto.

Le Parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell'ambito del presente accordo, assumono rispettivamente, la ASL Roma 3 la veste di Titolare del trattamento e la Cooperativa quella di Responsabile del trattamento.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

ASL Roma 3 e la Cooperativa hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per: ASL Roma 3, la Scudo Privacy S.r.l. nella persona del Dr. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@aslroma3.it;
- Per: Il Grande Carro Soc. Coop. Arl nella persona della Dr.ssa Daniela Moscarino, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: ilgrandecarro.dpo@gmail.com;

ART. 6

(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

La Società si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella lettera invito- capitolato tecnico ed in tutti gli atti connessi, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione del presente contratto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.



Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme della lettera invito-capitolato, che si qui intende integralmente riportata anche se non materialmente allegata, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, in tema di assicurazioni sociali e che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto dei Responsabili della Società sono:

- Dr. Ilario Volpi
- tel. 349/7897808 - 06.5800324
- e-mail: ilgrandecarro.coop@gmail.com

E' fatto obbligo al supervisore di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc, fatte in contraddittorio con detto incaricato si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore titolare.

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda

6.2 Responsabilità

La Società risponde dei danni a persone e/o cose dell'Azienda o di terzi che possano derivare dall'espletamento del servizio e siano imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, per i quali sia chiamata a rispondere l'Azienda che deve essere tenuta completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa.

La Società ha pertanto presentato, prima della stipulazione del contratto, copia autentica di idonea polizza assicurativa individuata con n° polizza 1/1939/61/102556387 emessa da UnipolSai Assicurazioni SpA il 22.01.2014 che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, pena la non stipulazione del contratto, per colpa della Società.

I danni sono accertati in contraddittorio con i rappresentanti della Società, il verbale di contestazione del danno verrà comunque redatto anche nel caso di loro assenza.

La Società assume a proprio rischio a carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'Azienda ad avvio servizio le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ad evitare l'interruzione delle prestazioni. Assume a proprio carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa.



ART. 7
(ABBANDONO DEL SERVIZIO)

La Cooperativa per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire il servizio aggiudicato. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo del servizio non eseguito ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della Cooperativa il servizio necessario per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Cooperativa, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.

ART. 8
(CONTROLLO DEL SERVIZIO RESO)

L'Azienda si riserva la facoltà di esercitare il controllo nelle forme che riterrà più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio. La mancata o carente esecuzione del servizio sarà notificata a cura del Responsabile dell'Esecuzione del servizio per le applicazioni delle condizioni contrattuali. L'Azienda effettua controlli per verificare l'effettivo inserimento lavorativo del numero dichiarato di soggetti svantaggiati in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda e la congruità degli inserimenti lavorativi con i progetti terapeutico-riabilitativi dei presidi del DSM. In particolare i soggetti svantaggiati dovranno:

- risultare in carico al DSM;
- essere inseriti dall'equipe curante in un progetto terapeutico-riabilitativo che preveda l'inserimento lavorativo

L'organismo preposto al controllo è il Dipartimento di Salute Mentale. L'assenza di entrambe o di una sola delle due condizioni sopra menzionate potrebbe essere condizione per annullamento dell'affidamento del servizio.

Il presente contratto potrà essere risolto, a giudizio dell'Azienda, ove ricorrano speciali motivi di inadempienza della Cooperativa e in particolare:

1. ove la Cooperativa non avesse ottemperato ad uno degli obblighi previsti dalla lettera di invito-capitolato;
2. in caso di recidiva per tre volte, per gravi inadempienze che incidano sulla regolare esecuzione del servizio;
3. in caso di fallimento

ART. 9
(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con il codice CIG indicati nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

- IT97Q 03069 09606 100000003239;

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



ART. 10 (CAUZIONE)

La cauzione definitiva pari a € 18.994,70 (diciottomilanovecentonovantaquattro/70) è stata costituita mediante polizza fideiussoria con l'espressa e accettata operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e sono contrassegnate con il n° 191911773 emessa il 14.03.2023 da UnipolSai Assicurazioni Spa. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c..

Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.

ART. 11 (PENALI)

L'inefficienza, l'inadempimento, il mancato riscontro alle contestazioni ricevute dai rappresentanti dell'Azienda preposti al controllo del servizio in ordine alle modalità di esecuzione dei servizi, l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabilite dal presente contratto, saranno contestate per iscritto alla Società dal RUP/DEC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, la quale dovrà far pervenire le controdeduzioni entro 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per la Cooperativa di sanare immediatamente l'inadempimento.

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto e/o della lettera invito - capitolato, previa contestazione scritta, inviata tramite raccomandata RR o con PEC, dell'addebito alla Società e rigetto delle eventuali giustificazioni che dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal momento della ricezione della contestazione, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- Mancata applicazione anche di una sola tra tutte le norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, previdenziale, assicurativo ed infortunistico nei confronti dei lavoratori somministrati, penali di € 200 per la prima infrazione per singolo lavoratore. La seconda infrazione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Le penali saranno cumulabili tra loro nel periodo di tutta la durata contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del 10% del corrispettivo totale.

Decorso tale termine l'Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'applicazione delle penalità che verranno stabilite come segue:

- per ogni inadempimento riscontrato, potranno essere effettuate trattenute pari a 2,5% dell'importo mensile complessivo fatturato nel mese interessato al netto della sola I.V.A.

ART. 12 (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.



ART. 13
(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Il contratto le cui spese per la stipulazione sono a totale carico della Società sarà risolto “ipso iure” senza bisogno di pronuncia del magistrato nei seguenti casi:

- Sospensione del servizio per colpa della Società;
- Recidiva nel fornire un servizio non rispondente ai requisiti richiesti;
- Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto siano state applicate, cinque penalità;
- In caso di subappalto di tutta o di una parte del presente appalto;
- Qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di un’altra legge in materia di procedure concorsuali;
- Qualora la Società perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento delle forniture e di appalti di pubblici servizi, e comunque, quelli previsti dal bando di gara;
- Qualora uno dei componenti l’organo di amministrazione e l’amministratore delegato o il direttore generale della Società sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione del contratto comporterà come conseguenza l’incameramento da parte dell’Azienda della cauzione a titolo di penale ed inoltre la Società sarà tenuto a risarcire l’Azienda di ogni maggiore onere e spesa per l’esecuzione in danno del servizio.

In tutti i casi contemplati nel presente paragrafo e per le penalità per deficienze di servizio, è fatto salvo il risarcimento di maggiori danni comunque derivanti all’Azienda.

La Società riconosce sin da ora il diritto dell’Azienda, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nella lettera d’invito-capitolato, di interrompere ipso iure il corso dell’intero contratto mediante diffida da notificare a mezzo lettera AR al domicilio eletto dalla Società medesima.

ART. 14
(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell’Azienda valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15
(SUB-APPALTO)

Non è ammesso subappalto.



ART. 16

(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di fornitura ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

ART. 17

(RECESSO)

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società.

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'Azienda, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. La Società dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante



dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovute per le forniture già effettuate.

ART. 18

(CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la Società, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale

ART. 19

(FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

ART. 20

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla lettera d'invito-capitolato, all'eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti, e ad ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in materia di appalti di servizi pubblici, prevenzione degli infortuni, assicurazioni sociali, normativa che trovi comunque applicabilità al servizio oggetto di appalto, nonché alla normativa comunitaria.

ART. 21

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 22

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

La Soc. Cooperativa Sociale Il Grande Carro con sede a Roma in Via di Donna Olimpia n° 30 c.a.p. 00152 (RM) agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale a Roma in Via di Donna Olimpia n° 30 c.a.p.00152 (RM).



ART. 23

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda individua ex art. 31 D.Lgs n. 50/16 quale Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Guido Ionta, così come indicato nella delibera di aggiudicazione n° 240 del 08.03.2022 e quale Direttore dell'Esecuzione, per gli aspetti relativi all'inclusione sociale dei pazienti del DSM, il Dr. Enzo Caserta, Dirigente afferente al Dipartimento di Salute Mentale, così come indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva alla Società individuata con nota prot. n° 16588 del 10.03.2022, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 11 pagine.

Luogo e data

Roma,

ASL Roma 3

f.to **Dirigente U.O.S.D.**

Firmato digitalmente da: Cristina Vio

Data: 21/04/2023 10:24:11

Dr.ssa Cristina Vio

Soc. Coop. Il Grande Carro

f.to **Dr. Ilario Volpi ***

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la **Soc. Coop. Il Grande Carro** dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23 del presente contratto.

Soc. Coop. Il Grande Carro

f.to **Dr. Ilario Volpi ***

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*


Document1 - Microsoft Word

Home Inscrizioni Layout di pagina Referimenti Lettere Revisione Visualizza

Intolla Copia formale

Appunti Carattere Paragrafo

Verifica il file "contratto Il Grande Carro - fatture pesch centi diurni.pdfip7m"

 Firmato da Volpi Ilario
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli ▲

Salva Certificato

Data della verifica: 26/04/2023 06:22:36 (UTC)
Data della firma da PC: 21/04/2023 18:37:32 (UTC)
Nome: Ilario
Cognome: Volpi
Codice fiscale: TNIT-VLPIRIS9D01C309G
Identificativo del certificato (IUT): 23856964
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)
Ente certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale del certificato X509: 14515452775661895951371979090963899544
Scadenza del certificato: 30/01/2026 23:59:59 (UTC)
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Qualified service: true
Service status: <http://unlets.org/TrstSvc/TrustedList/Svcstatus/granted>

Torna alla home

Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Pagina: 1 di 1 Parole: 0 Italiano (Italia)

06:23 26/04/2023

